



ASSOCIAZIONE ITALIANA
ZINCATURA

Via Luigi Lilio, 62 – 00142 Roma
Tel 0651964662
Fax 06 5190771
E-Mail – info@aiz.it
Sito internet – <http://www.aiz.it/>

Fax

A: Tutti Soci	Da: Ing. Lello Pernice
Fax:	Pagine: 2
Tel:	Data: 20 giugno 2007
Ogg: REACH – Nuovo Regolamento europeo sulle sostanze chimiche	C.A.: Legale Rappresentante Responsabile Ambiente

Urgente **Da approvare** **Richiesti commenti** **Risposta necessaria** **Da inoltrare**

Messaggio:

Il 1 giugno 2007 è entrato in vigore il nuovo Regolamento comunitario sulle sostanze chimiche, meglio conosciuto come REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Di fatto però solo alcune delle disposizioni del nuovo Regolamento dovranno essere rispettate da quest'anno, dato che la maggior parte di esse si applicheranno dal 1 giugno 2008.

Nello specifico, i primi adempimenti a carico dell'industria produttrice, che decorrono dal 1 giugno di quest'anno, riguardano il Titolo IV (informazioni all'interno della catena di approvvigionamento) e di conseguenza bisognerà adeguare le schede di sicurezza (SDS) delle sostanze alle nuove disposizioni. Sarà infatti necessario apportare alcune modifiche rispetto al formato esistente, riguardo alle quali riportiamo alcune indicazioni sulla base di quanto riferito dal Ministero della Salute.

1. il REACH prevede l'inversione delle sezioni 2 (composizione/informazione sugli ingredienti) e 3 (identificazione dei pericoli). Tuttavia, la Commissione europea ed il Ministero hanno chiarito che tale inversione può avvenire alla prima revisione della scheda.
2. Il REACH prevede anche che la SDS riporti, nella sezione I, l'indirizzo e-mail della persona responsabile della redazione della scheda stessa. A seguito di un confronto a livello comunitario, anche in questo caso il Ministero della Salute ha indicato che anche questo potrà essere fatto in occasione della prima revisione della scheda.
3. Nel caso in cui una sostanza venga identificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto

bioaccumulabile) ai sensi dei criteri riportati all'Allegato XIII del Regolamento, deve essere redatta una nuova scheda di sicurezza che indichi chiaramente tali caratteristiche.

Per quanto riguarda gli zincatori, in generale essi non risultano produttori o importatori di sostanze chimiche, quindi gli adempimenti sono modesti e riguardano solo in primis l'obbligo di controllare che le sostanze utilizzate siano specificamente destinate ad essere utilizzate nel processo di zincatura.

L'AIZ in collaborazione con le altre Associazioni Nazionali e l' EGGA sta preparando un documento illustrativo degli adempimenti richiesti. Ritourneremo sull'argomento a breve.

Cordiali saluti

Associazione Italiana Zincatura
Il Segretario Generale
Carmino Ricciolino